



Linee Guida Percorsi di Eccellenza

Approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2024
(sostitutive delle *Linee guida di Ateneo per l'istituzione e il funzionamento dei percorsi di 'eccellenza'* o
'*approfondimento*' approvate dal SA nella seduta del 26 giugno 2018 e dal CdA nella seduta del 28 giugno 2018).

Art. 1: Finalità del Percorso di Eccellenza

1. Nell'ottica del miglioramento continuo e al fine di assicurare livelli qualitativi sempre più elevati e profili di specializzazione avanzati, l'Ateneo attiva Percorsi di Eccellenza (di seguito denominati, per brevità, Percorsi) dedicati a studenti particolarmente dediti e motivati, con lo scopo di valorizzare la loro formazione.

Nel complesso, le attività e le opportunità offerte dai Percorsi di Eccellenza contribuiscono a perseguire i seguenti obiettivi:

- valorizzazione degli interessi di ricerca individuali;
- approfondimento delle conoscenze tecnico-scientifiche e disciplinari;
- accrescimento della capacità di lavorare in gruppo;
- acquisizione di competenze professionalizzanti e/o di alta qualificazione;
- potenziamento dell'autonomia di giudizio e della capacità di apprendere in maniera continuata;
- sviluppo del pensiero critico e interdisciplinare;
- miglioramento delle abilità comunicative, anche grazie a partecipazione ad eventi a carattere internazionale (Summer / Winter School), anche in lingua inglese.

Art. 2: Definizione di Percorso di Eccellenza

1. Il percorso di eccellenza è un percorso integrativo di un corso di studio magistrale biennale o degli ultimi due anni di un corso di laurea magistrale a ciclo unico, ovvero di un insieme di corsi di studio magistrali appartenenti a una stessa classe.

2. Consiste di attività di formazione aggiuntive, caratterizzate da alto valore scientifico-culturale e formativo, costituite da approfondimenti disciplinari, attività seminariali e di tirocinio, nonché da progetti di ricerca secondo un programma personalizzato e concordato con ogni singolo studente.

Art. 3: Istituzione dei Percorsi di Eccellenza

1. Il Percorso di Eccellenza è proposto dal Consiglio di Corso di Studio al Dipartimento di riferimento, entro e non oltre il mese di settembre.

2. Il Dipartimento, entro e non oltre il mese di ottobre, approva l'istituzione del Percorso e lo comunica alla Facoltà la quale, entro il mese di novembre, rende il relativo parere e lo trasmette, unitamente alla delibera del Dipartimento, alla Direzione per la Didattica e l'Orientamento per l'avvio dell'iter di approvazione presso gli Organi Accademici.

I fondi per l'avvio del Percorso di Eccellenza possono essere messi a disposizione dal Dipartimento o dalla Facoltà.

3. L'istituzione di un Percorso di Eccellenza è deliberata dal Senato Accademico con successiva Presa d'Atto del Consiglio di Amministrazione.

4. Non vi può essere più di un Percorso di Eccellenza per ciascun Corso di Studio.

5. Il numero massimo di studenti ammessi al Percorso di Eccellenza è di 5 per ogni Anno Accademico, compatibilmente con la disponibilità di risorse economiche a copertura delle spese.



Art. 4: Accesso al Percorso di Eccellenza

1. L'accesso al Percorso di Eccellenza è subordinato:

- alla presentazione di una domanda, entro i termini e con le modalità stabilite nel bando di selezione emesso annualmente dalla Facoltà, in conformità alle presenti Linee Guida;
- al superamento della procedura di selezione ed essere presente nella graduatoria degli ammessi al Percorso di Eccellenza.

Art. 5: Requisiti ammissione

1. I requisiti richiesti per l'ammissione al Percorso di Eccellenza sono i seguenti:

- Corsi di Laurea Magistrale: iscrizione al primo anno e conseguimento in corso della laurea triennale con votazione almeno pari a 110/110;
- Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico: iscrizione al 4° anno o 5° anno rispettivamente sui 5 / 6 anni del Corso di Studio regolare e aver conseguito alla fine del 3° anno (30 settembre) almeno 180 Crediti Formativi Universitari (CFU) o alla fine del 4° anno (30 settembre) almeno 240 CFU con una media ponderata dei voti d'esame pari ad almeno 28/30.

Art. 6: Requisiti di permanenza

1. Per poter proseguire nel Percorso lo studente entro:

- il 30 settembre del primo anno del Corso di Laurea Magistrale;
- il 30 settembre del 4° o 5° anno dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, rispettivamente sui 5 / 6 anni; deve conseguire almeno $\frac{3}{4}$ dei CFU previsti dal piano di studio e avere una media ponderata dei voti d'esame pari ad almeno 28/30.

2. La verifica dei requisiti, di cui ai precedenti commi, viene effettuata, al termine di ogni Anno Accademico, e verbalizzata dal competente Consiglio di Corso di Studio.

Art. 7: Tipologie di attività previste

1. Le attività didattiche previste per il Percorso di Eccellenza corrispondono a 12 CFU per l'intera durata del Corso di Studio, pari ad un totale di 300 ore di impegno complessivo da parte dello studente. Lo studente che abbia ottenuto l'accesso al Percorso di Eccellenza viene affidato a un docente-tutor, con cui concorda e organizza le attività didattiche e di ricerca.

2. I CFU relativi al Percorso di Eccellenza potranno essere conseguiti in attività riguardanti:

- a) Seminari organizzati dal Corso di Studio e da altre istituzioni di provato valore scientifico, di durata almeno pari a 20 ore di lezione e corrispondenti a 2 CFU. L'elenco dei seminari disponibili per il Percorso di Eccellenza, unitamente al corrispondente numero di CFU, verrà reso disponibile sul sito web del Corso di Studio;
- b) Approfondimento di uno o più temi nell'ambito degli insegnamenti curricolari, sotto la guida del docente titolare, con la stesura di una relazione finale e l'esposizione orale al docente. L'elenco degli approfondimenti previsti per ciascun insegnamento, unitamente al corrispondente numero di CFU, verrà reso disponibile sul sito web del Corso di Studio;
- c) Frequenza di Summer / Winter School o Corsi di Formazione di elevato valore scientifico;
- d) Partecipazione a progetti di ricerca del Dipartimento di afferenza del docente-tutor e dietro la sua super visione.

3. L'impegno dei docenti a livello di didattica assistita extracurricolare verrà computato nell'ambito delle attività di didattica integrativa.



4. Le spese sostenute per le attività svolte dagli studenti possono essere rimborsate dal Dipartimento o dalla Facoltà. Sono ammesse al rimborso le spese relative a viaggio, vitto e alloggio, iscrizione e acquisto materiale didattico indispensabile per le attività previste di cui ai precedenti punti a, b e c.

In alternativa, è possibile conferire una borsa di studio forfettaria a vantaggio dello studente.

Il bando di selezione dovrà specificare la tipologia di agevolazione prevista, se rimborso o borsa di studio.

Art. 8: Formazione presso Sedi esterne

1. Lo studente può svolgere presso altre Università, Istituzioni o Enti di alta formazione o di ricerca, italiani o stranieri, un periodo di formazione concordato con il docente-tutor del Corso di Studio.

2. Alcune attività previste nel Percorso di Eccellenza potranno essere svolte all'interno dei programmi di mobilità Erasmus / Globus, nel quadro degli accordi stipulati dall'Ateneo, se concordate con il docente-tutor del Corso di Studio.

Art. 9: Certificazione del Percorso di Eccellenza

1. Il Percorso di Eccellenza è concluso quando lo studente, entro la durata normale del Corso di Studio, abbia:

- conseguito tutti i CFU curriculari come studente regolare;
- completato le attività formative previste dal Percorso di Eccellenza;
- conseguito una votazione finale di almeno 110/110 e lode.

Le attività formative maturate nel Percorso di Eccellenza vengono registrate nella carriera dello studente con codice "SV-nome attività formativa"; i relativi CFU si considerano sovrannumerari e non saranno considerati utili ai fini del conseguimento del titolo di Laurea Magistrale.

A conclusione del Percorso di Eccellenza, nel corso della seduta di laurea, verrà rilasciato uno specifico Attestato del Percorso di Eccellenza.

2. Per gli studenti che non concludono il Percorso di Eccellenza, il Consiglio di Corso di Studio potrà riconoscere le attività formative svolte durante il Percorso come "attività a scelta dello studente".

Art. 10: Valutazione del Percorso di Eccellenza

1. Ogni Percorso di Eccellenza è sottoposto a un processo di autovalutazione in capo al Consiglio di Corso di Studio.

2. Un Percorso di Eccellenza è ri-attivato se, a seguito di verifica degli ultimi tre Anni Accademici in cui è stato attivato, almeno l'80% degli studenti iscritti al Percorso di Eccellenza ha svolto almeno un'attività formativa all'interno del Percorso medesimo.